

Committente : BORGIA WIND S.R.L.  
Via Dismano 1280  
47522 CESENA (FC)

Progetto : REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "BORGIA"  
E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE NEI COMUNI DI BORGIA,  
MAIDA, GIRIFALCO, CORTALE, SQUILLACE E SAN FLORO IN  
PROVINCIA DI CATANZARO (CZ)

Fase del Progetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Documento emesso da: Ing. Stefano Marulli ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA AL N. 2641/A SEZA

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto
00	05/06/2023	Prima emissione	Ceccarelli	Zangheri	Marulli	-

Tipo: DECRETO DI AUTORIZZAZIONE UNICA, SUCCESSIVE  
PROROGHE DI FINE LAVORI E VARIANTI NON SOSTANZIALI

Codice :  
BRW\_EAUS\_01\_00\_00

Foglio : 1 di 1

Scala : -

Data : 05/06/2023



**DECRETO:**

N.8254 DEL 08/06/2012

**RELATIVO A:**

AUTORIZZAZIONE UNICA ART.12 D.LGS 387/2003 E DELLA L.R.42/2008

**EMESSO DA:**

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL

PROT. N. 385

DIPARTIMENTO

SETTORE N. \_\_\_\_\_

SERVIZIO N. \_\_\_\_\_

CODICE N. \_\_\_\_\_

**"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"**

N. 8254 del 08 GIU. 2012

Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e della L.R. n. 42/2008 alla variante in corso d'opera del parco eolico denominato "Borgia 1" nelle località "Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello" nel Comune di Borgia (CZ). Società Borgia Wind S.r.L..

Settore Ragioneria  
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 N° 8 si  
esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità contabile e, nel contempo, si  
attesta che per l'impegno assunto esiste  
copertura finanziaria.  
Il Dirigente del Settore  
D.ssa Rosaria Guzzo

Publicato sul BURC N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Parte \_\_\_\_\_



## Dipartimento 5 - Attività Produttive

### Settore 2 - Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ENERGETICHE, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE GEOTERMICHE

##### VISTI

- La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- La D.G.R. n. 55 del 30/01/2006 che approva il documento "*L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale*";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- La L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- L'allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Borgia 1" sito nel Comune di Borgia (CZ) per una potenza prevista pari a 107,50 MW, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, acquisita al protocollo del Dipartimento Attività

Produttive in data 21/11/2007 al n. 6717/Dip., presentata dalla Società Anemos S.r.l., con sede legale in Via Galvani, 6 – Lamezia Terme (CZ), P.I. 02813050792;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Borgia del 30/07/2007 n. 41, avente ad oggetto “Schema di convenzione per lo studio, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica mediante aerogeneratori. Approvazione”;

VISTA la documentazione progettuale inoltrata dalla Società “Anemos S.r.l.” per una potenza nominale di 107,5 MWp;

VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 14753 del 03/10/2007 con il quale è stato escluso dall’ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ);

VISTA la STMG comunicata da TERNA S.p.A. (prot. n. TE/P2007012900 del 29/10/2007) secondo la quale lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entrata sulla linea a 380 kV “Rizziconi - Scandale”;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/03/2008 con cui è stato approvato il progetto relativo all’impianto eolico denominato “Borgia 1” sito nel Comune di Borgia (CZ) con 36 aerogeneratori e una potenza nominale di 90 MW, con le relative prescrizioni, espresse sia dalle Amministrazioni intervenute in Conferenza che quelle risultanti agli atti;

VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3473 del 02/04/2008 con il quale si integra il decreto n. 14753 del 03/10/2007 relativo al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ) “nel senso che la centrale di consegna dell’energia al GRTN dovrà essere conforme a quanto disposto dalla lettera h del paragrafo 3.1 del documento allegato alla D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, nonché gli aerogeneratori contraddistinti con il codice macchina n. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dovranno essere ubicati fuori dall’area di interesse archeologico, per come evincesi dal parere del nucleo VIA del 17/03/08”;

VISTA la nota del 10/11/2008 prot. n. 10663/Dip con la quale la Società Anemos S.r.l. ha comunicato che in data 25/01/2008 ha costituito la Società Borgia Wind S.r.l., con sede legale in Via Galvani, 8 – Lamezia Terme (CZ), P.I. 028924730795, R.E.A. CZ-187555, atto a rogito notaio Dott. Rocco Guglielmo del 25/01/2008 con Rep. n. 136358, Racc. n. 22887, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla realizzazione del suddetto parco eolico;

VISTA la documentazione che la Società “Borgia Wind S.r.l.” ha prodotto nei termini di legge con nota prot. n. 5692 del 30/04/2009, così come richiesto dal Settore Politiche Energetiche (nota prot.

n. 964/Dip del 28/01/2009) ai fini dell'adeguamento della domanda di autorizzazione alla L.R. n. 42 del 29/12/2008 e con la quale il progetto definitivo è stato modificato secondo le prescrizioni e determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi del 17/03/2008.

VISTO il DDG del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 9361 del 17/06/2010 con il quale si è ritenuto di escludere dall'ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Borgia 1" – Variante in corso d'opera - nel Comune di Borgia (CZ);

VISTA la nuova STMG comunicata da TERNA S.p.A. (prot. n. TE/P20100010033 del 20/07/2010) secondo la quale lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con una nuova stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da realizzare in soluzione GIS compatta da collegare, mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV, con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Magisano - Rizziconi";

VISTA l'accettazione della STMG da parte della Società proponente in data 30/07/2010;

VISTA l'attestazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borgia n. 2765, prot. n. 3087 del 25/05/2010 con cui si certifica che:

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 1 particella n. 2 ricade in zona a destinazione urbanistica DT/8, Località Difesa di Mazza, TURISTICO RICETTIVA E VERDE SPORTIVO PRIVATO e l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 1 particelle nn. 38 – 39-104 - 31 - 40 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA;
- le particelle nn. 38-39-104 (parte) – 31- 40 del Foglio 1 sono inventariate dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art. 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 1, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 2 particella n. 222 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA e l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 2 particelle nn. 726 - 725 - 244 - 245 - 247 - 216 - 219 - 248 - 724 ricade in zona a destinazione urbanistica E2 AGRICOLA NORMALE; la particella n. 222 (parte) del Foglio 2 è inventariata dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 2, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;



- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 3 particelle nn. 1 - 2 - 18 - 155 - 156 - 19 - 5 - 8 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 155 (parte) - 1 (parte) - 18 (parte) - 19 - 5 - 2 (parte) - 8 (parte) del Foglio 3 sono inventariate dalla Tavola P.I del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboscimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 3, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 4 particelle nn. 44 - 6 - 5 - 38 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 - 3 - 35 - 1 - 7 - 37 - 2 - 12 - 29 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 1 (parte) del Foglio 4 è classificata come area boscata o soggetta a rimboscimento ai sensi dell'art 6 L.R. 23/90 e pertanto soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; le particelle nn. 12 (parte) - 29 del Foglio 4 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 4, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 5 particelle nn. 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 19 - 31 - 32 - 43 - 48 - 51 - 54 - 60 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 9 (parte) - 10 - 12 - 19 (parte) - 31 (parte) - 32 (parte) - 51 - 54 - 60 del Foglio 5 sono inventariate dalla Tavola P.I del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboscimento o come aree boscate o soggette a rimboscimento ai sensi dell'art 6 L.R. 23/90 e pertanto soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; le particelle nn. 43 (parte) - 48 (parte) del Foglio 5 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n. 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 5, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 13 particelle nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 18 - 127 - 130 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle 130 - 127 (parte) del Foglio 13 sono inventariate dalla Tavola P.I del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboscimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1)



lettera g; le particelle nn. 2 (parte) - 3 (parte) - 4 (parte) - 5 (parte) - 10 (parte) del Foglio 13 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 13, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 14 particelle nn. 1 - 3 - 61 - 62 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 1 (parte) - 3 (parte) - 61 del Foglio 14 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 14, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 15 particelle nn. 12 - 15 - 39 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 12 (parte) 15 (parte) del Foglio 15 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n° 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 15, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 19 particella n. 354 ricade parte in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA parte in zona E2 AGRICOLA NORMALE e l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 19 particelle nn. 413 - 334 - 279-276 - 338 - 375 - 277 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 413 (parte) - 334 (parte) - 276 (parte) - 338 (parte) - 375 (parte) del Foglio 19 sono soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lettera c in quanto ricadenti nella fascia dei 150 metri dalle sponde del Vallone Saffantino; la particella n. 276 (parte) del Foglio 19 è inventariata dalla Tavola P.I del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 19, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 22 particelle nn. 114 - 274 ricade parte in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA parte in zona E2 AGRICOLA



NORMALE e l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 22 particelle nn. 394 - 393 - 395- 153 - 399 - 401 - 164 - 397 - 164 ricade in zona a destinazione urbanistica E2 AGRICOLA NORMALE; le particelle nn. 274 (parte) - 114 (parte) - 153 (parte) del Foglio 22 sono inventariate dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 22, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 23 particelle nn. 144 - 934 - 935 - 143 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 144 (parte) del Foglio 23 è soggetta ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariata nel Catasto Incendi quale area percorsa dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, nO 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 23, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 24 particelle nn. 24 - 148 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 24 (parte) - 148 (parte) del Foglio 24 sono inventariate dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a l'imboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 24, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 28 particelle nn. 195 - 77 - 194 - 110 - 112 - 145 - 317 - 318 - 109 ricade in zona a destinazione urbanistica E2 AGRICOLA NORMALE e la stessa area è soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 29 particelle nn. 463 - 466 - 465 - 464 - 261 - 84 - 85 ricade in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA, l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 29 particella n. 40 ricade parte in zona a destinazione urbanistica E1 AGRICOLA PROTETTA parte in zona E2 AGRICOLA NORMALE, l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 29 particelle nn. 87 - 31 - 288 - 289 - 287 - 365 - 173- 226 - 176 - 172 - 225 - 165 - 166 - 174 - 156 - 167 ricade in zona E2 AGRICOLA NORMALE; le particelle nn. 463 (parte) - 465 (parte) del Foglio 29 sono soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lettera c in quanto ricadenti nella fascia dei 150 metri dalle sponde del Torrente Fiasco; la particella n.



84 (parte) del Foglio 29 è soggetta ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariata nel Catasto Incendi quali area percorsa dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n. 122 del 04/12/2007); le particelle nn. 40 (parte) - 463 (parte) del Foglio 29 sono inventariate dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; la totalità delle particelle del Foglio 29, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;

- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 30 particelle nn. 63 - 50 - 64 - 60 - 44 - 43 - 42 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 42 (parte) - 43 (parte) - 44 (parte) - 50 (parte) - 64 del Foglio 30 sono soggette ai vincoli imposti dalla legge 353/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) in quanto inventariate nel Catasto Incendi quali aree percorse dal fuoco (Giusta D.G.M. di adozione, n. 122 del 04/12/2007); la totalità delle particelle del Foglio 30, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 33 particelle nn. 37 - 29 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 29 (parte) del Foglio 33 è soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lettera c in quanto ricadente nella fascia dei 150 metri dalle sponde del Vallone Saffantino; la particella n. 29 (parte) del Foglio 33 è inventariata dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g; le particelle n. 37 - 29 del Foglio 33 ricadono in parte nella fascia dei 250 m di inedificabilità di qualsiasi natura a protezione del Convento di Saffantino classificato dalla L.R. 23/90 quale "Monumento Bizantino"; la totalità delle particelle del Foglio 33, oggetto del presente certificato, sono soggette al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 34 particella n. 9 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA e la stessa è soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;
- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 37 particelle nn. 77 - 78 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; la particella n. 77 (parte) del Foglio 37 è inventariata dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come area interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento e per questo soggetta al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g;



- l'area individuata allibrata in catasto al Foglio 38 particelle nn. 62 - 496 - 497 - 495-509 - 21 - 492 - 493 - 494 - 475 - 63 ricade in zona a destinazione urbanistica El AGRICOLA PROTETTA; le particelle nn. 492 (parte) - 497 (parte) del Foglio 38 sono inventariate dalla Tavola P.I. del vigente P.R.G. come aree interessate da boschi e/o soggette a rimboschimento e per questo soggette al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 art 142) Comma 1) lettera g;
- ove non espressamente riportato, le aree individuate dalle particelle del presente certificato non rientrano tra i siti di importanza comunitaria o relative proposte, tra le zone a protezione speciale, tra i siti di importanza regionale e nazionale, tra le aree di cui alla Legge 365/2000, tra le aree di cui al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, tra le aree su cui sussistono vincoli inibitori ai sensi del D. Lgs 42/04 e della L.R. 23/90, tra i siti a vincolo archeologico o tra quelle a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; l' Ente non ha proceduto alla individuazione e localizzazione delle aree gravate dall'esistenza di usi civici e , pertanto, nulla può essere certificato in merito a detti gravami;

**VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Girifalco del 14/06/2010 con cui si attesta che:**

- le aree interessate dal cavidotto sono al di fuori dei rischi di attenzione, idraulico e frana previste dal P.A.I. ( di Tipo: R1 - R2 - R3 - R4 e/o aree di Rispetto);
- per le aree interessate dal cavidotto non sussistono vincoli ambientali;
- le aree interessate dal cavidotto non ricadono tra i siti d'importanza comunitaria o relative proposte (SIC o pSIC);
- le aree interessate dal cavidotto non ricadono tra i siti d'importanza regionale e nazionale (SIR e SIN);
- le aree interessate dal cavidotto non ricadono in zone di protezione speciale (ZPS);
- per le aree interessate dal cavidotto non sussistono vincoli paesaggistici e architettonici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. ;
- le aree interessate dal cavidotto non ricadono all'interno della Perimetrazione del VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE (R.D. 30/12/1923, n.3267 e successive modifiche);
- le aree interessate dal cavidotto non ricadono all'interno della Perimetrazione del VINCOLO PAESAGGISTICO ASSOLUTO - Aree di notevole pregio paesaggistico di mantenimento totale e di assoluta inedificabilità - (zona omogenea "E3"- aree agricole ad alto valore paesaggistico (boschi di alto fusto e macchia mediterranea, del vigente P.R.G.) -

Tutela di zone di particolare interesse ambientale - Legge 8.8.1985, n. 431, D.L.vo n. 42 del 22.1.2004).

- le aree interessate dal cavidotto non ricadono tra quelle soggette alla legge 365/2000 (Decreto Soverato e succ. modif. ed integrazioni);
- relativamente all'Elenco Provvisorio del Catasto Incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco (ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 art. 10), preso atto:

degli Elenchi particellari allegati alle Determinazioni con n. 719 del 9.10.2007, n. 411 del 3.7.2009, n. 601 del 22.9.2009, n. 673 del 22.10.2009, n. 768 del 26.11.2009 e n. 886 del 29.12.2009; nonché, delle cartografie e delle località;

le aree di progetto ricadenti nel territorio di questo Comune non sono state percorse dal fuoco;

- in merito alla viabilità esistente da adeguare, lungo la S.P. n. 59 denominata "delle Mandrelle" (catastalmente identificata ai fogli di mappa 12 e 15), i tratti di strada oggetto di intervento ricadono per una grande parte in zona omogenea "E1" - aree agricole primaria ad alta vocazione produttiva e per una piccola parte in zona omogenea "E4" - aree agricole da sottoporre a tutela ambientale (pendii, fossi e corsi d'acqua);
- in alcuni tratti la S.P. n.59 denominata "delle Mandrelle" (fogli di mappa 12 e 15), è attraversata dalla rete infrastrutturale del Metanodotto con relativa fascia di rispetto di mt. 30;
- in merito alla viabilità esistente da adeguare, lungo la S.P. n.172 (Girifalco- Borgia Roccellotta), catastalmente identificata al foglio di mappa 12, il tratto di strada oggetto di intervento ricade in zona omogenea "E1";
- in merito alla viabilità esistente da adeguare, lungo la strada comunale denominata S. Fantino (catastalmente identificata ai fogli di mappa 8 e 16), il tratto di strada oggetto di intervento ricade in zona omogenea "E1";

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cortale del 21/06/2010 con cui si attesta che:

- l'area in cui ricade il tratto di SP 49, ricadente nel territorio del Comune di Cortale, interessato dal passaggio del cavidotto interrato a servizio del realizzando impianto eolico denominato "Borgia 1" :



a) non risulta essere compresa tra i siti d'importanza comunitaria (SIC) della rete Europea Natura 2000 , delimitati ai sensi della direttiva comunitaria n° 92/43/CEE " Habitat";

b) non risulta essere compresa tra quelle indicate dalla legge 365/2000;

c) non risulta essere ricompresa tra le aree perimetrare dal PAI della Regione Calabria , approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, a rischio idrogeologico;

d) non risulta essere soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, trattandosi di Strada Provinciale;

e) risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico - forestale, imposto ai sensi dell'art.1 del R.D. 30.12.1923, n.3267;

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Floro del 02/07/2010 con cui si certifica che:

- il terreno sito nel Comune di San Floro, distinto all' Agenzia del Territorio di Catanzaro ai foglio 1, 6, 7, 8, 11 e 13, interessata dal passaggio del cavidotto dell 'intervento "Parco Eolico Borgia I ", corrisponde con la viabilità prevista nel vigente strumento urbanistico comunale e più precisamente "strada comunale Serratore" (Fg. 7 e 8), la "strada provinciale n.49 Borgia - Caraffa" (Fg. 1 e 7), la "strada comunale Pozzo (Fg. 11 e 13) e la "strada comunale Prassi - Miele" (Fg. 6).

Certifica, altresì, che detto terreno:

- non risulta nell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui alla legge 353/2000.

- è sottoposto a vincolo idrogeologico - forestale, imposto ai sensi del RD. 30/12/1923, n.3267;

- non risulta sottoposto a vincoli d'importanza comunitaria o relative proposte (SIC o pSIC);

- non risulta sottoposto a vincoli per zone di protezione speciale (ZPS);

- non risulta sottoposto a vincoli per siti d'importanza regionale e nazionale (SIR e SIN), (ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat");

-non risulta sottoposto a vincoli paesaggistici e architettonici;

---

- non risulta sottoposto a vincoli inibitori e tutori ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli art.139 e 142, ed ai sensi della L.R. 23/1990;

-non risulta sottoposto a vincoli archeologici;

- non risulta incluso in aree di cui alla Legge 365/2000 (Decreto Soverato);

- non risulta incluso in aree non idonee di cui al P.A.I. approvato con delibera del Consiglio Regionale n.115 del 28/12/2001 e pubblicata sul B.U.R. Calabria del 25/03/2002;

- non risulta gravata dall'esistenza di usi civici.

VISTA l'attestazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Maida n. 22 del 07/04/2011 con cui si certifica che:

- il terreno distinto al Catasto Terreni del Comune, al Foglio n.49 part.lla n° 164-165-185-463-456-91-225-223-219-194-192-430-455-461-161 e 464 risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO O P.R.G. - in vigore

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

ZONA OMOGENEA "E 2 " AGRICOLA.

che il terreno distinto al Catasto Terreni del Comune, al Foglio n.49 part.lla n° 164 per circa mq 510 -165-185-463-225 per circa mq.1402 -455 per circa mq.29-456 per circa mq.288-463-165-223-219-194-192-185-430-161 e 464 risulta nella Tav. A/2.13 "Vincoli Paesaggistico" del vigente P.R.G. avere la seguente destinazione:

A) STRUMENTO URBANISTICO O P.R.G. - in vigore

VINCOLO PAESAGGISTICO

Che le Norme Tecniche (Art. 35.2) allegate al vigente P.R.G., così recitano:

nelle aree tutelate riportate nel P.R.G. in l'osservanza di vincoli a tutela di zone di particolare interesse ambientale individuate nella cartografia fornita dalla Soprintendenza l'edificazione nei limiti indicati nella zonizzazione di P.R.G., è subordinata al preventivo nulla osta della



Sovrintendenza.

In merito a ciò si attesta che le particelle n° 164 per circa mq 510 -165-185-463-225 per circa mq.1402 - 455 per circa mq.29 - 456 per circa mq. 288- 463-165- 223- 219-194-192-185- 430-161 e 464 pur rimanendo nell'area classificata dal Piano Regolatore Generale come "Vp" (Vincolo Paesaggistico), per la mancata pubblicazione nella G.U. del Decreto di Imposizione del Vincolo prima dell'entrata in vigore della legge 431/85, lo stesso ha perduto efficacia, giusta nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 04.10.2010 al n.560, e non avendo nessuno dei requisiti di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. , l'intera area del Foglio 49 per come perimetrata all'interno del vigente P.R.G. (Tav. A/2.13) è da ritenersi priva di vincolo paesaggistico.

Si attesta altresì che sull'area interessata dalle particelle 164-165-185-463-456-91-225-223-219-194-192-430-455-461-161 e 464 del Foglio n. 49 non esistono vincoli SIC, PAI, e ZPS e che le medesime superfici non ricadono in aree sottoposte a tutela ai sensi della legge 353/2000.

VISTI i verbali delle Conferenze dei Servizi del 14/06/2010, del 06/04/2011 e l'aggiornamento al 13/04/2011 in cui sono stati rilasciati i seguenti pareri:

- **ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione - U.O.I.S.P.** (prot. n.1756 del 01/06/2010): nota con la quale per quanto di competenza si esprime parere igienico sanitario favorevole alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
- **ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione - U.O.I.S.P.** (prot. n. 3113 del 28/09/2010): parere igienico sanitario favorevole. Si precisa, inoltre, che la Società dovrà comunicare all'Unità Operativa l'inizio dell'attività della centrale e, a collaudo avvenuto, certificare le rilevazioni strumentali attestanti il rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente.
- **ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione (prot. n. 2131 del 07/06/2010 )**: con la quale si comunica che il Servizio non ha riscontrato violazioni di legge in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro. Si dispone che nella scelta delle attrezzature, il richiedente dovrà effettuare una ricerca di mercato al fine di acquisire quelle macchine conformi alla "Direttiva Macchine" e meno dannose per la salute dei lavoratori;
- **ASP di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione SPISAL (prot. n. 3621 del 28/09/2010)**: nota con la quale si precisa che non è stata riscontrata alcuna violazione di

legge in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro. Si dispone, inoltre, che il richiedente, nella scelta delle attrezzature, dovrà effettuare una ricerca di mercato al fine di acquisire quelle macchine conformi alla "Direttiva Macchine" e meno dannose per la salute dei lavoratori.

**Regione Calabria Dipartimento n. 8 (prot. 2684 del 11 giugno 2010):** nota con la quale si comunica che dall' esame del certificato di destinazione urbanistica n. 2715 del 25/05/2010, rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Borgia, si è riscontrato che l'area individuata in catasto al foglio n. 1, particella n. 2, ricade in zona DT8, località Difesa di Mazza, del vigente P.R.G., la cui destinazione urbanistica del tipo turistico - ricettiva e verde privato non consente l'insediamento delle opere previste. Al riguardo si precisa che, per tutti i casi e le tipologie che necessitino l'approvazione del progetto in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, il Comune interessato dovrà avviare la procedura della variante semplificata al piano urbanistico con le modalità stabilite dell'art. 14 della L.R. n. 19/02 ovvero, in caso di esproprio, dal D.P.R. n. 327/01 per come modificato dal DLgs 302/02, trasmettendone copia conforme al Settore al fine di consentire di esprimere il parere di competenza.

- **Regione Calabria – Dipartimento n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio – Settore n. 1 – Servizio n. 1 (prot. n. 7750 del 28/09/2010) :** nota con la quale si precisa che, essendo stata prevista la non costruzione dell'aerogeneratore A01 ricadente nella particella 2 del Foglio 1 di mappa, l'intervento programmato non necessita alcun parere urbanistico, laddove tutte le opere ricadano in zona agricola secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali per come contemplato dal D. Lgs. 387/03 e non sussistano vincoli tali da inibire ogni trasformazione territoriale anche per quanto riguarda l'ulteriore stazione elettrica a 150 kV da collegare in doppia antenna sulla sezione 150 kV della suddetta S.E. 150/380 kV sita in Maida.
- **Comune di Maida (prot. n. 3240 del 14/06/2010):** nulla osta sulla fattibilità e relativa realizzazione delle opere previste nel progetto di variante.
- **Comune di Maida – Settore Area Tecnica (prot. n. 2426 del 06/04/2011):** nulla osta alla fattibilità delle opere elettriche accessorie all'impianto, ovvero la realizzazione del cavidotto interrato, della stazione utente 30/150 kV e di una Stazione di Smistamento a 150 kV e dei relativi raccordi a 150 kV (opere di Rete) di collegamento alla costruenda e limitrofa Stazione 380/150 kV di proprietà della TERNA S.p.A., necessarie per il collegamento della nuova centrale alla Rete Elettrica Nazionale, ricadenti all'interno del territorio del Comune di Maida.



- **Agenzia delle Dogane (prot. n. 19995/2010 del 20/09/2010):** parere favorevole ai soli fini fiscali. Almeno 30 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere presentata Denuncia dell'Officina di Produzione di Energia Elettrica all'Agenzia delle Dogane che si riserva di sottoporre a verifica l'impianto e di dettare ogni eventuale prescrizione volta alla salvaguardia degli interessi erariali.
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio (prot. n. M\_D.ABA001.40732 del 27/07/2010):** nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "C".
- **Comando Militare Esercito "Calabria" – Ufficio Personale – Logistico e Servitù Militari (prot. n. 0007496 del 15/09/2010):** parere favorevole al rilascio in merito agli aspetti demaniali del richiesto nulla osta militare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Difesa a richiedere eventuale risarcimento danni o a rimuovere limitazioni provocate alle infrastrutture militari durante l'esecuzione dei lavori. In considerazione: delle caratteristiche dell'opera, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da residuati bellici, che nel Comune limitrofo di Borgia sono stati rinvenuti nel tempo n. 9 ordigni inesplosi, si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ai fini della "valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza", di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08, che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dall'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
- **Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia (prot. n. M\_D MSICIL0015709 del 24/09/2010):** nulla osta ai soli fini di eventuali interferenze con gli interessi militari marittimi.
- **So.Ri.Cal. S.p.A. (prot. n. 420 del 14/06/2010):** nota con la quale si comunica che risultano n. 4 interferenze e un costeggiamento tra le opere in progetto e l'acquedotto "Limbè", gestito dalla Società, in località Malaidi del Comune di Borgia. Si esprime, altresì, nulla osta alla realizzazione delle opere a condizione che siano osservate le prescrizioni di seguito riportate e quanto altro di competenza dell'Amministrazione della Regione Calabria la cui proprietà:

- nell'incrocio con la condotta della So.Ri.Cal. il cavo elettrico sia allocato inferiormente ad essa ad una distanza non inferiore a m. 1,00 tra le superfici affacciate;
  - lo stesso cavo sia adeguatamente segnalato con nastro indicante la sottostante presenza di cavo elettrico alimentato;
  - tra la tubazione dell'acquedotto e il cavo, in direzione longitudinale a questa, sia realizzata apposita protezione meccanica non metallica di larghezza minima pari a m. 1,50 e lunghezza minima di m. 2,00 sia per lato dx che per lato sx della condotta.
- per ciò che attiene la parte riguardante il costeggiamento è necessaria una planimetria dettagliata per consentire gli interventi da mettere in atto.

- **So.Ri.Cal. S.p.A. (prot. n. 2115 del 06/04/2011):** nota con la quale si rappresenta l'assenza di interferenze per i Comuni di Maida, San Floro, Girifalco.
- **TERNA (prot. n. TE/P20100013110 del 27/09/2010):** nota con cui si comunica che la documentazione progettuale relativa alle opere RTN è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella esclusiva responsabilità della Società Borgia Wind s.r.l. Si segnala, infine, che i trasformatori AT/MT dovranno essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno.
- **Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Protezione Civile e Geologico – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche – Servizio Demanio Fluviale (prot. n. 29561 del 06/04/2011):** nota con cui si comunica che non si riscontrano motivi ostativi al progetto, per le competenze relative al demanio fluviale, mentre non si può esprimere il parere paesaggistico di competenza in quanto non è pervenuta la certificazione sui vincoli tutori e paesaggistici dei Comuni di Cortale, Girifalco, Maida e San Floro.
- **Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Espropri – Servizio Concessioni Stradali (prot. n. 29825 del 06/04/2011):** parere favorevole di massima per la posa cavidotto condizionato all'esecuzione delle opere, sulla S.P. 49, in affiancamento a scavi già autorizzati ad altra Società, previo accordo fra le stesse, e comunque in modo tale da realizzare entrambe le pose con unico scavo. Viene fatta salva ogni altra ed eventuale richiesta integrativa che si dovesse rendere necessaria in ordine al regolamento per

l'occupazione di spazi vigente presso l'Amministrazione, e per la tutela delle sedi stradali e loro pertinenze.

- **Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Espropri – Servizio Amministrativo Concessioni Stradali (prot. n. 92405 del 21/10/2010; prot. n. 92442 del 21/10/2010; prot. n. 98277 del 10/11/2010; prot. n. 98282 del 10/10/2010):** Stipule atti di concessione favorevole delle S.P. n. 172, 59, 46, 57;
- **A.R.P.A.Cal. – Centro Funzionale Strategico – Radiazioni non Ionizzanti e Rumore (prot. n. 1532/NIR-R/10 del 28/09/2010):** parere tecnico di conformità dell'opera alla normativa vigente di riferimento che vale esclusivamente nell'ipotesi in cui gli aerogeneratori A06-A13-A16-A17-A25-A37 verranno stralciati dal progetto e pertanto non installati. Con riferimento alla problematica Radiazioni non ionizzanti e in particolare per quanto attiene le fasce di rispetto degli elettrodotti, si precisa che l'art. 4 della L. 36/2001 dispone che "(...) all'interno di tali fasce di rispetto, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".
- **Regione Calabria – Autorità di Bacino Regionale (prot. n. 100003842 del 28/09/2010):** parere favorevole per gli aspetti di specifica competenza di compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera c) delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia.
- **Regione Calabria – Dipartimento n. 5 – Attività Produttive – Settore n. 2 – Servizio n. 5 (prot. n. 4369/Dip del 06/04/2011):** parere favorevole a condizione che, nel caso di insediamento od attraversamento di zone che possono formare, anche nel procedere del tempo, oggetto di scavo od insediamenti di titoli minerari (permessi di ricerca e/o concessioni minerarie), nonché siti destinati alla ricerca e/o sfruttamento di acque minerali e termali, la Società si impegni a rimuovere, su richiesta del Dipartimento, l'impianto, le condutture, i sostegni o quant'altro di cui trattasi, senza che, in conseguenza di ciò, possa vantare alcun diritto ad indennizzo o rimborso.
- **Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Agricoltura, Foreste e Forestazione – Settore n. 5 – Servizio n. 11 (prot. n. 4420/Dip del 06/04/2011):** parere favorevole, con prescrizioni, nei soli riguardi forestali e idrogeologici in ordine alla esecuzione di movimenti di terra strettamente necessari all'esecuzione dei lavori previsti nella Variante al «*Progetto definitivo impianto eolico Borgia 1 adeguamento alle prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi del 17 marzo 2008*».

Subordina l'efficacia della validità dello stesso al rispetto di modalità di esecuzione dei lavori atte ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque e delle condizioni appresso specificate:

è fatto assoluto divieto di mettere in opera qualsivoglia movimento di terra nei terreni detenuti in occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D. 3267/23 e di cui ai mappali del Comune di Borgia individuati in progetto concernenti l'installazione di: aerogeneratore N. 6 ricadente nel foglio 13 Part. N. 2 (Coordinate Gauss-Boaga: 2653521 E, 4300024 N); aerogeneratore N. 17 ricadente nel foglio 13 Part. N. 5 (Coordinate Gauss-Boaga: 2653926 E, 4299703 N); aerogeneratore N. 16 ricadente nel foglio 14 Part. N. 61 (Coordinate Gauss-Boaga: 2654040 E, 4299452 N).

A tal proposito, salvate le condizioni di cui al parere di cognizione nei riguardi forestali e idrogeologici prot. n° 14870 Pos.IV 1-11 del 21.12.2007, precedentemente espresso dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Catanzaro di cui sopra, fa carico alla DD.LL. di osservare le prescrizioni seguenti:

- gli interventi previsti e tutte le opere di sostegno e di difesa necessarie, dovranno assicurare condizioni ottimali di stabilità nelle zone d'interesse progettuale al fine di evitare qualsiasi turbamento all'equilibrio idrogeomorfologico. I lavori pertanto dovranno essere confacenti all'attuale assetto idrogeologico, litologico - tecnico e sismico e dovranno essere mirati ad escludere potenziali fenomeni d'instabilità dovuti sia a processi di tipo morfologico - evolutivo che a quelli direttamente legati al deflusso delle acque;
- al fine di prevenire fenomeni di dilavamento, ruscellamento ed eccessive infiltrazioni che contribuirebbero a turbare le condizioni di equilibrio idrogeologico, si dovrà provvedere, nei luoghi d'interesse, alla regimazione ed allo smaltimento verso gli impluvi naturali e/o alla rete comunale esistente, delle acque meteoriche e profonde, mediante l'esecuzione di opportune opere di raccolta, canalizzazione e drenaggio;
- possibili accumuli temporanei di materiale di risulta dovranno essere stoccati in aree prive di vegetazione, rispettando distanze di assoluta sicurezza da incisioni fluviali, orli di terrazzi, eventuali cigli di distacco e dai confini di aree instabili, in dissesto o in erosione. Lo stesso materiale, qualora non susseguentemente utilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata in conformità con quanto stabilito

dall'Ordinanza n. 1495 del 03/07/2001 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale;

- dovranno inoltre essere realizzate tutte le opportune opere accessorie atte ad eliminare qualsiasi interazione negativa delle azioni programmate sul territorio interessato dagli interventi in progetto;
- i lavori dovranno essere eseguiti dunque a perfetta regola d'arte in conformità a quanto illustrato negli elaborati progettuali, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti; in particolare dovranno essere improntati in ossequio della "Disciplina" recata dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI apprestando, ove necessario, accorgimenti tecnici di salvaguardia e mitigazione del rischio frane e del rischio idraulico altresì delle disposizioni recate dal D.M. LL.PP. 11/03/88 e dal D.M. 14/01/08 al fine di garantire per stabili livelli di sicurezza la pubblica incolumità;
- a lavori ultimati, occorrerà procedere alla razionale sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni, che dovranno essere ben compattati e rinverditi con idonee specie vegetali preferibilmente autoctone, altresì dovranno essere previste, ove le condizioni orografiche lo richiedano, opere di ingegneria naturalistica;
- per quanto riguarda le interazioni con colture impiantate a uliveto dovrà essere tenuto conto dei divieti di cui al D. Lgs. 475/45 e ss.mm.ii. nonché dei vincoli di cui al Reg. CE n. 1782/03 da osservare per la manutenzione degli uliveti acquisendo il relativo parere da parte del competente Settore competente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione nonché da parte della Prefettura-Ufficio Del Territorio della Provincia di Catanzaro;
- il taglio eventuale di piante, dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà interessare soltanto quegli alberi che sono di effettivo ostacolo alla esecuzione dei lavori. Detto taglio dovrà essere espressamente autorizzato dall'Ufficio previa presentazione di apposita istanza e dovrà essere previsto il reimpianto (anche in zone immediatamente limitrofe) di un numero di piante pari a quelle che si è stati costretti ad eliminare.

La messa in opera dei movimenti di terra è tuttavia subordinata all'acquisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati ovverosia quelli necessari di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale.

Sono fatte salve le condizioni di cui al parere di cognizione nei riguardi forestali e idrogeologici prot. n. 14870 Pos.IV 1-11 del 21/12/2007, precedentemente espresso dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Catanzaro.

- **Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – Lavori Pubblici – Settore n. 1 – Servizio n. 2 (prot. n. 4170 del 06/04/2011):** nota con la quale si rappresenta quanto segue:

le osservazioni presentate dalle ditte Sgromo Giuditta, Citraro Rosario Antonio, Sgromo Carlo e Sgromo Annamaria, in quanto attinenti, sostanzialmente, l'opportunità o meno di collocare l'impianto in determinate porzioni di territorio, afferiscono a valutazioni non di competenza del Settore.

Le istanze della ditta Mauro Antonio e della Soc. Creta Energie Speciali S.r.l., sono formali richieste di accesso agli atti, correttamente indirizzate al Settore, motivate dall'interesse a prendere visione degli elaborati progettuali poiché interessati alla realizzazione di analoga iniziativa progettuale, presentata dalla stessa Creta energie speciali s.r.l.

Quanto alle osservazioni della ditta Sgromo Patrizio, in esito alla quale si chiede di non procedere all'espropriazione della particella n. 425 del foglio n. 9 del Comune di Borgia, il progettista della Soc. istante ha dichiarato al Servizio, per le vie brevi, in data 22 marzo u.s., che tale particella non è indispensabile alla realizzazione dell'opera; si chiede pertanto, che il rappresentante legale della Soc. Borgia Wind, confermi formalmente tale dichiarazione in sede di Conferenza di Servizi per l'esclusione della particella dal procedimento in itinere, con conseguente aggiornamento degli elaborati progettuali.

Le osservazioni presentate dalla Soc. Parco Eolico di Girifalco S.r.l., riguardanti eventuali "effetti scia" sulle turbine esistenti e del c.d. "wake effect" generato dall'impianto proposto, sono inerenti ad aspetti non di competenza dell'Ufficio. Quanto alla dichiarata circostanza che il piano particellare del progetto in esame comprenda particelle già impegnate dall'impianto della Soc. Parco Eolico di Girifalco, si chiede di verificare se le stesse sono state ricomprese nel progetto definitivo oggetto di Autorizzazione Unica Regionale, onde poter valutare l'eventuale coesistenza di due provvedimenti con riferimento ai medesimi beni, riservandosi di presentare sulla questione, richiesta di parere all'Avvocatura Regionale. Con riferimento alla proposta servitù di sorvolo sui fondi altrui a mezzo delle pale degli aerogeneratori, si richiama la più recente giurisprudenza su tale tema. Dapprima la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, n. 2459, del 29 ottobre 2008, per la quale, la costituzione coattiva di tale servitù, non è contemplata tra quelle astrattamente descritte dalla legge in materia e non può essere, pertanto, costituita con atto amministrativo, perché vi osta il principio della tipicità delle servitù. In riforma di tale sentenza, il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza

n. 3723, del 12 giugno 2009, ha dichiarato che in materia di impianti di produzione di energia elettrica è consentita all'autorità amministrativa, la costituzione di una servitù di contenuto non previsto specificamente nell'ordinamento, ma indicato nel provvedimento amministrativo, al di fuori delle fattispecie tipiche previste dal codice civile o da leggi speciali, in quanto lo stesso codice civile (art. 834 comma 2), contempla espressamente la possibilità di regimi espropriativi speciali, che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica ed esaustiva, individuando in tal senso, fra le norme che giustificano il regime speciale, soprattutto l'art. 43, comma 6 bis del D.P.R. n. 327/2001. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 293, del 4 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dello stesso art. 43 del D.P.R. n. 327/2001: ciò premesso, l'Ufficio ritiene di dover richiedere apposito parere in merito, all'Avvocatura Regionale, evidenziando, altresì, che tale richiesta riguarderà anche l'eventuale necessità di dover provvedere alla comunicazione ai proprietari che il procedimento in itinere riguarderà l'espropriazione delle aree interessate dal sorvolo e non più l'imposizione di servitù.

- **Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – Lavori Pubblici – Settore n. 1 – Servizio n. 2 (prot. n. 3/EM/ del 12/04/2011):** nota con la quale si comunica che l'intervento proposto potrà essere eseguito, a condizione che la Società proponente ottemperi alle prescrizioni tecniche di So.Ri.Cal. S.p.A. contenute nelle note prot. n. 420 del 14/06/2010 e prot. n. 2115 del 06/04/2011. Si comunica alla So.Ri.Cal. S.p.A., che legge per conoscenza, che tale tipo di interventi, in quanto riferiti a tratte di condotte regionali affidate in gestione alla Società medesima, devono essere inquadrati, in termini di responsabilità di attuazione, nell'ambito delle attività di competenza di cui ai vigenti atti convenzionali, al fine di non arrecare pregiudizio all'efficienza degli schemi idrici gestiti. Pertanto, gli interventi proposti dovranno essere eseguiti a cura di So.Ri.Cal. S.p.A., con spese interamente a carico dell'istante, nulla potendo essere imputato a carico della Regione ovvero del Piano Finanziario di Concessione e dovranno risultare attuabili senza pregiudizio per la funzionalità della rete gestita. La So.Ri.Cal. dovrà predisporre al riguardo specifica convenzione da stipularsi con l'istante, previo nulla osta da parte del Dipartimento n. 9. Si ravvisa, altresì che, poiché nello specifico, fra gli interventi sono previsti attraversamenti di condotte appartenenti al Demanio Regionale, la Società istante dovrà presentare preventiva istanza di concessione, per come disposto dall'art. 14 della L.R. n. 15/1992 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".
- **Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – Lavori Pubblici – Settore n. 2 (prot. n. 4549 del 31/03/2011):** nota con la quale si fa presente che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione

sismica da parte del Servizio Tecnico Regionale territorialmente competente, è necessario che la Società proponente, prima dell'avvio dei lavori, trasmetta al competente Servizio Tecnico Regionale il progetto esecutivo in triplice copia, relativo alle opere strutturali previste, redatto in conformità al D.M. 14/01/2008, alla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/02/2009 n. 617, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale (L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii. e R.R. n. 1/94). Allorché per la realizzazione dell'opera si rendessero necessarie eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente, si fa presente che il Dipartimento, attraverso i propri Servizi Tecnici Regionali, rilascia il prescritto parere di conformità geomorfologica sulla variante medesima, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale competente per territorio.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria (prot. n. 10925 del 07/07/2010):** parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni:
  - dovrà essere eseguita una approfondita ricognizione dell'area con identificazione di ogni emergenza antica, che costituirà la base per una lettura stratigrafica del territorio, e la realizzazione di una nuova cartografia georeferenziata sulla quale, a livello di GIS, dovranno essere riportate sia le informazioni d'archivio che quelle della ricognizione di superficie;
  - per le zone archeologicamente a rischio dovranno essere acquisite prospezioni geofisiche di tipo archeologico e nelle aree di maggiore indizio archeologico, l'esecuzione di sondaggi stratigrafici con conseguente conservazione e valorizzazione di quanto emerso;
  - al termine delle operazioni previste sarà redatta una esaustiva e documentata relazione sullo stato del territorio oggetto dell'intervento;
  - nella fase esecutiva del Parco, ogni movimento di terra dovrà essere controllato da personale tecnico-scientifico dell'area archeologica.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria – Servizio Beni Paesaggistici – Settore I: Tutela e Valorizzazione (prot. n. 6112 del 21/09/2010):** parere positivo con le seguenti prescrizioni:
  - dovrà essere eseguita una approfondita ricognizione dell'area con identificazione di ogni emergenza antica, che costituirà la base per una lettura stratigrafica del



territorio, e la realizzazione di una nuova cartografia georeferenziata GIS su cui riportare informazioni d'archivio e sulla ricognizione di superficie;

- per le zone archeologicamente a rischio dovranno essere acquisite prospezioni geofisiche di tipo archeologico e nelle aree di maggiore indizio archeologico, l'esecuzione di sondaggi stratigrafici con conseguente conservazione e valorizzazione di quanto eventualmente emerso;
- al termine delle operazioni sarà redatta una esaustiva relazione sullo stato dell'area di intervento;
- nella fase esecutiva, ogni movimento di terra sarà controllato da personale tecnico-scientifico dell'area archeologica.

- **Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (prot. n. M\_D/GGEN/02/414824/262/B130-1-10/2010 del 23/09/2010):** nulla osta all'installazione dell'impianto eolico a condizione che la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura. In considerazione che la zona interessata all'opera non risulta essere stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, e che nel Comune di Borgia sono stati rinvenuti nel tempo n. 9 ordigni inesplosi, il nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi sull'area in questione.
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche – Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G. di Napoli (prot. n. 1361 del 04/04/2011):** conferma del nulla osta di competenza già espresso precedentemente con nota prot. n. 4791 del 28/09/2010 in materia di T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Calabria – Settore III (prot. n. 0011293 del 27/09/2010):** nota con la quale si conferma il parere favorevole rilasciato in data 14/03/2008 con tutte le prescrizioni indicate e si comunica che, essendo state apportate delle variazioni sostanziali alle opere di competenza, rispetto al progetto provvisorio, il Dipartimento Comunicazioni deve inviare il progetto definitivo alla Direzione Generale che legge per conoscenza per le proprie competenze ed al gestore della RPC che deve accertare e riferire se gli impianti elettrici di cui è prossima la costruzione determineranno attraversamenti e/o parallelismi con linee T.T. per poter, successivamente, avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza

e del conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità contenute nel parere favorevole.

- **SNAM Rete Gas (prot. n. DISOCC/DLA/LAV/10039 del 15/06/2010):** nota con la quale si comunica che non sussiste alcuna interferenza tra la rete di metanodotti e gli interventi programmati.
- **ANAS S.p.A. (prot. n. CCZ-0027109-P del 08/07/2010):** nulla osta per quanto di competenza.
- **ENAC (prot. n. 0125886/IOP/ENAC del 22/10/2010):** nota con la quale si fa presente che:
  - l'ENAV ha comunicato, con foglio prot. n. AOP/PSAI SC6737/0259780 del 11/10/2010, scheda ostacolo n. 6737, che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
  - il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
    - segnaletica diurna
      - Le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse:
      - Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. ✓
      - Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).
      - La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.
    - segnalazione notturna
      - Le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.
      - Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal



caso dovrà essere comunicato all'Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

- Dovrà essere prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.
- Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di LAMEZIA TERME, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all'ENAC.
- Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:
  - Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ciascun aerogeneratore;
  - Altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
  - Quota slm al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
  - Eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC;
  - La data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica.
- Infine, qualora la Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.
- **Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese (prot. n. 1261/11 del 08/03/2011):** nota con la quale si trasmette il prospetto aggiornato delle particelle, comprese nell'elenco su cui insiste l'impianto sito nel Comune di Borgia, con l'annotazione se queste risultano ancora in occupazione ovvero restituite ai legittimi proprietari:
  - Foglio 3 particelle 5-19-29: terreno restituito;
  - Foglio 13 particelle 2-5: terreno in occupazione temporanea;
  - Foglio 13 particella 11: terreno restituito;
  - Foglio 14 particella 61: terreno in occupazione temporanea;
  - Foglio 5 particelle 10-12-19-54: terreno restituito.

Si comunica, altresì, che il cavidotto interrato risulta interessare un tratto di strada consortile

ricadente nel Comune di Caraffa di Catanzaro.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 14/06/2010 da parte del Rappresentante della Società Ing. Sblendido il quale dichiara che la torre denominata A01 ricadente nella particella 2 del foglio 1 non verrà realizzata e quindi decadono i motivi ostativi di cui al parere della Regione Calabria - Dipartimento n. 8 nota prot. 2684 del 11 giugno 2010. Inoltre la Società rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore denominato A13 collocato nel foglio 2 part. 222.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 06/04/2011 da parte del Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio Impianti Produzione Energia, Geom. Antonio Strati il quale visto il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici di Cosenza, rilasciato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, conferma, ai sensi della L.R. 17/2000, il parere favorevole rilasciato in sede di Conferenza di Servizi del 17/03/2008 con relative prescrizioni, aggiungendo che la Società Borgia Wind s.r.l. dovrà comunicare l'inizio dei lavori, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice degli stessi.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 06/04/2011 da parte del Rappresentante del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Geom. Giuseppe Catalano, il quale fa presente che il cavidotto interrato che dalle mappe progettuali risulta interessare un tratto di strada consortile, obbliga la Società Borgia Wind s.r.l., prima di procedere alla realizzazione delle opere, a presentare tutti gli elaborati tecnici con la richiesta di autorizzazione ad eseguire gli stessi.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 06/04/2011 da parte del Rappresentante del Comune di Borgia, Geom. Ubaldo Bertucci, il quale conferma le conclusioni (All. A) alla Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 05/04/2011 ed avente ad oggetto "Preso d'atto e approvazione della relazione prodotta dal Responsabile dell'Area Urbanistica";

VISTO quanto riportato nel sopra citato All. A (relazione del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Borgia Geom. Ubaldo Bertucci del 10 marzo 2011), di cui si riportano le conclusioni:

- *Relativamente agli aerogeneratori contraddistinti con i numeri A25-A26-A27-A28-A29 si ritiene che non possono essere realizzati perché in contrasto a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 30/07/2007;*
- *Relativamente agli aerogeneratori contraddistinti con i numeri A25-A26-A27-A28-A29-A30 si ritiene che non possono essere realizzati perché ubicati in una zona caratterizzata dalla presenza del "Complesso Monumentale Bizantino denominato Monastero Basiliano San*

*Fantino", compreso nell'elenco di cui alla lettera "B" della legge regionale n. 23/90. Si precisa che la torre A27 ricade a meno di cinquecento metri dal predetto complesso e quindi non è conforme a quanto prescritto al punto 3.1 (Aree non idonee) DEL DOCUMENTO "Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" (Piano eolico Regionale) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 30.01.2006, mentre gli altri sono posizionati ad una distanza uguale o poco maggiore di 500 metri dallo stesso;*

- *Relativamente al rispetto alle norme di cui al "Piano Territoriale di Coordinamento" della provincia di Catanzaro, si fa presente che il progetto di che trattasi è compatibile con gli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale in materia di localizzazione di tali tipologie di impianti, che sono successivi e, prevalenti rispetto al PTCP soltanto adottato.*
- *Per quanto riguarda le opere accessorie (ampliamenti della viabilità ed elettrodotto) che interessano particelle catastali sottoposte a vincolo paesaggistico o ricadono in aree boscate o soggette a rimboschimento e le altre torri eoliche previste in progetto si ritiene che possono essere realizzate fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto di tutte le norme vigenti che disciplinano le opere di cui sopra, in particolare i vincoli tutori in materia ambientale, paesaggistica ed idrogeologica, ed in quanto conformi al deliberato del Consiglio Comunale con atto n. 41 del 30/07/2007.*

Il Progettista della Società Borgia Wind S.r.l., Arch. Cristofaro, a tal proposito, afferma che circa l'affermazione relativa alla circostanza che alcuni aerogeneratori A25 - A26 - A27 - A28 - A29 non potrebbero essere realizzati perché ubicati in zona caratterizzata dalla presenza di immobili di interesse culturale, si rileva che:

i) tale dato è stato valutato dalla Soprintendenza archeologica competente, che dopo la sua valutazione, ha rilasciato il 21/09/2010 parere favorevole al progetto; ii) le NTA del PRG del Comune di Borgia stabiliscono, in punto di distanze da immobili di interesse culturale, che le stesse non possono essere inferiori a 250 mt; iii) il punto 3.1. del documento "Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 30/01/2006 prevede che la distanza - fascia di rispetto da immobili di interesse culturale deve essere di 500 mt. Orbene n. 4 dei predetti 5 aerogeneratori e precisamente A25, A26, A28 e A29 rispettano tutti e tre requisiti anzidetti come riconosciuto dallo stesso Comune di Borgia infatti saranno collocati ad una distanza da immobili di interesse culturale "poco maggiore di 500 mt". Da ciò discende che per tali quattro aerogeneratori non sussistono le ragioni di non realizzabilità sostenute dal Comune di Borgia. Per quanto riguarda

l'aerogeneratore A27 l'unico che, a tenore del parere del Comune di Borgia, si troverebbe ad una distanza inferiore a 500 mt dagli immobili di interesse culturale comunque non sussistono le ragioni di non realizzabilità sostenute dal Comune di Borgia medesimo e ciò a prescindere dal fatto che l'amministrazione comunale non ha specificato quale sia con precisione la distanza di tale aerogeneratore dagli immobili di interesse culturale. Infatti, per l'aerogeneratore A27 vale come circostanza assorbente che ha ottenuto specifico svincolo dalla Soprintendenza unica amministrazione competente;

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/04/2011 da parte del Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Protezione Civile e Geologico – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Servizio Demanio fluviale e lacuale, Dott. Domenico La Gamma, il quale, preliminarmente, considerato che la Conferenza di Servizi è espressione di concertazione e premesso che dei 36 aerogeneratori previsti dal progetto solo 5 e più precisamente quelli identificati coi numeri A02, A04, A10, A11 e A12 ricadono in ambito tutelato paesaggisticamente per come dichiarato dai tecnici negli elaborati progettuali, chiede al progettista se vi è la possibilità tecnica, al fine di alleggerire ulteriormente il carico del progetto in ambito tutelato, di delocalizzare in ambito non tutelato gli aerogeneratori contrassegnati A02, A04 e A10 atteso che gli stessi per come si evince dagli elaborati grafici del progetto, ricadono in prossimità del limite dell'area tutelata.

Il Progettista della Società Borgia Wind s.r.l., Arch. Cristofaro, a tal proposito, afferma che non è possibile effettuare gli spostamenti richiesti dal Dott. La Gamma, in quanto tutti i pareri acquisiti a tutt'oggi sono stati espressi sulla progettazione prodotta ai vari Enti e prevede pubblicazione degli aerogeneratori in specifiche localizzazioni. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il progettista ritiene che gli spostamenti richiesti non possano essere effettuati in quanto possono sussistere interferenze sia con gli altri aerogeneratori del Parco sia con eventuali altre problematiche di tipo idrogeologico e morfologico non valutabili, nonché interessamento di altre proprietà o altri Comuni e che lo stesso è frutto di un'ottimizzazione ambientale e degli esiti derivanti da tutte le indicazioni di indagine e studi svolti dalla Società nel corso dell'iter del progetto.

Il Dott. La Gamma,:

- preso atto delle motivazioni espresse dal progettista relativamente alla non possibilità di spostare di qualche metro gli aerogeneratori A02, A04 e A10;
- preso atto che il progetto di che trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 18,5 del D.M. 10/09/2010, per come dichiarato dalla Regione Calabria con nota del 13/04/2011;
- preso atto che dalle certificazioni rilasciate dai Comuni di Girifalco, Maida, Cortale e San Floro, i territori interessati dalle opere connesse all'impianto eolico di che trattasi, non sono

gravati da vincoli tutori e inibitori paesaggistici;

- considerato che su un parco eolico di 36 aerogeneratori solo 5 di questi e precisamente quelli identificati con i numeri A02, A04, A10, A11 e A12, per come attestato in progetto, ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g);
- considerato l'interesse pubblico nazionale ed europeo riposto nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- considerato che la Regione Calabria non è dotata di alcun piano paesaggistico;
- considerato che il progetto contiene tutti gli elaborati previsti dal D.P.C.M. 12/12/2005;
- considerato altresì che, seppur non applicabile al procedimento di che trattasi, l'art. 16.3 del citato D.M. 10/09/2010, per gli impianti eolici stabilisce "(...) *In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'allegato 4 delle presenti Linee Guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto*", tali misure di mitigazione essendo state applicate comunque al progetto in esame, fatta salva la normativa urbanistica che costituisce procedimento autonomo non di competenza del Settore, qui rappresentato dallo scrivente, fatte salve altresì eventuali ulteriori verifiche da effettuarsi a cura di altri Enti, dal punto di vista paesaggistico non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del Parco eolico di che trattasi, limitatamente ai soli aerogeneratori ricadenti in ambito tutelato "ope legis".

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/04/2011 da parte del Rappresentante del Comune di Girifalco, Arch. Bruno De Gori, il quale esprime parere favorevole per quanto di competenza.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/04/2011 da parte del Rappresentante del Dipartimento n. 9 – Settore n 1 – Servizio n. 2, Dott. Marasco, il quale, ai fini espropriativi riporta alla richiesta di parere alla Avvocatura Regionale del Dirigente Generale Vicario del Dipartimento dei Lavori Pubblici prot. N. 2/EM del 12 Aprile 2011.

Dichiara inoltre che dovrà essere verificata la presenza di eventuali usi civici in quanto tale categoria di beni è equiparata ai beni demaniali e pertanto non espropriabili senza previa sdemanializzazione. Allo stesso modo, per quanto riguarda i beni appartenenti al demanio dello Stato presenti nel piano particellare

Per quanto riguarda i beni eventualmente appartenenti ad Enti Pubblici dichiara che tali beni possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto dalla precedente destinazione. Le verifiche su tali beni saranno a cura e a carico della Società istante nella qualità di promotore e beneficiario del procedimento.

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5878/2011 e n. 2122/2012.

**CONSIDERATO**, altresì, che le valutazioni ambientali costituiscono atto presupposto e vincolante rispetto alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e rispetto al consequenziale provvedimento finale di Autorizzazione Unica, da adottarsi in conformità alle predette determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi.

**RICHIAMATA** la L.R. N. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. n. 103 del 13.03.2012 con la quale è stato attribuito al prof. Franco Prampolini l'incarico di Dirigente di Settore "Politiche Energetiche - Attività Estrattive e Risorse Geotermiche";

**VISTO** il D.P.G.R. n. 42 del 02.04.2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente di Settore "Politiche Energetiche - Attività Estrattive e Risorse Geotermiche" al prof. Franco Prampolini;

**VISTA** la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la nota (prot. n. 6503 del 09/08/2011) con cui il Comune di Borgia comunica che la posizione espressa dal Comune è descritta nella deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del 05/04/2011, ove l'assenso al provvedimento finale di cui alla conferenza dei servizi è espressamente subordinato al rispetto di precise condizioni.

Poiché nel verbale conclusivo non è stato chiaramente esplicitato l'accoglimento delle prescrizioni vincolanti espresse nella citata deliberazione della Commissione Straordinaria, si fa espressa richiesta di comunicare l'avvenuto accoglimento in sede di verbale conclusivo e di provvedimento finale delle dette prescrizioni. Pare opportuno specificare che il mancato o parziale accoglimento delle prescrizioni dettate dal Comune di Borgia comporta assoluto diniego da parte del Comune di Borgia alla adozione del provvedimento finale;

**VISTA** la nota (prot. n. 205685 del 13/12/2011) con cui il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria trasmette alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di CS-CZ-KR la delibera n. 36 del 05/04/2011 del Comune di Borgia e la relazione ad essa allegata a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica con le conclusioni sopra riportate;

**VISTA** la nota (prot. n. 0017042 del 19/12/2011) con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, in risposta alla nota prot. n. 205685 del 13/12/2011, comunica che non risultano vincoli di natura culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, né alcuna proposta è pervenuta ai sensi dell'art. 14 del medesimo, per l'immobile denominato "Convento di San Fantino", come chiarito con nota





VISTO il verbale del 13 giugno 2011 in cui è stato approvato il progetto : Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "BORGIA 1" sito nel Comune di Borgia – CZ composto da 36 aerogeneratori per una potenza nominale pari a 90 MW, con il rilascio dei seguenti pareri:

- **SNAM Rete Gas (prot. n. DISOCC/DLA/LAV/10039 del 01/04/2011):** nota con la quale si comunica che non sussiste alcuna interferenza tra la rete di metanodotti e gli interventi programmati.
- **TERNA (prot. n. TE/P20110005426 del 04/04/2011):** nota con cui si comunica che in data 20/07/2010 è stata fornita quale nuova STMG il collegamento in antenna a 150 kV con una nuova stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da realizzare in soluzione GIS compatta da collegare, mediante due nuovi elettrodotti RTN a 150 kV, con la sezione 150 kV di una nuova stazione RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN 380 kV "Magisano-Rizziconi". Tale soluzione è stata accettata dalla Società Borgia Wind S.r.l in data 02/08/2010. Si comunica, infine, che la Società in data 03/08/2010 e successivi invii, ha trasmesso la documentazione relativa alle opere di connessione previste per l'impianto e che la stessa risulta conforme alla STMG di connessione e agli standard RTN.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2011 da parte del Rappresentante del Dipartimento n. 9 – Settore n. 1 il quale dichiara che alla luce dei chiarimenti pervenuti dall'Avvocatura Regionale ritiene possibile l'imposizione della servitù di sorvolo sui terreni interessati dalla proiezione delle pale degli aerogeneratori.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2011 da parte del rappresentante del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Geom. Giuseppe Catalano il quale si riserva di trasmettere tempestivamente rettifica alla nota già in atti prot. 1261/11 del 08.03.11 relativamente al passaggio del cavidotto interrato su strada consortile ricadente nel Comune di Caraffa di Catanzaro.

VISTA la dichiarazione resa nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2011 da parte del Sig. Oliveri per la Società Tre Spa il quale fa riferimento ad eventuali interferenze tra il progetto di parco riferibile alla Società Tre e il Parco eolico della Società Borgia Wind che potrebbero derivare dalla realizzazione della Borgia Wind medesima degli aerogeneratori 38, 39, 40 e 31 e, precisamente: gli aerogeneratori n. 38 e 39 che ricadrebbero sulla proprietà riferibili al Sig. Oliveri e gli aerogeneratori n. 31 e 40 che pur non ricadendo su proprietà riferibili al Sig. Oliveri medesimo tuttavia potrebbero determinare tali interferenze.



A questo proposito la Società Borgia Wind fa rilevare la propria intenzione di rinunciare agli aerogeneratori n. 38, 39, 31 e 40 al fine di evitare eventuali interferenze con il progetto di parco riferibile alla Società Tre.

VISTA altresì la seguente nota:

- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Taranto ( prot. n. 017863/UI-DEM/2010):** nota con la quale si rappresenta che per quanto di competenza , in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi all'adeguamento del progetto dell'impianto. Si ritiene opportuno, tuttavia rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda all'installazione della segnaletica ottico – luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritto dall'autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli- per la tutela del volo a bassa quota.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5878 del 7.11.2011, con la quale la Regione Calabria viene condannata alla definizione del procedimento, con l'adozione del provvedimento finale, nel termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione.

VISTA la nota prot. n. 44006/SIAR, in data 6.2.2012, del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con cui viene comunicata l'apertura, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, del procedimento per la sospensione cautelare provvisoria, in via amministrativa, da adottare con apposito decreto, del D.D.G. n. 14753 del 3.10.2007, rettificato ed integrato con D.D.G. n. 3472 del 2.4.2008 e D.D.G. n. 9361 del 17.6.2010;

VISTA l'istanza proposta al Consiglio di Stato da parte della Regione Calabria in data 2.3.2012, con ricorso per incidente di esecuzione, di una proroga di novanta giorni del termine per l'esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5878/2011.

VISTO il D.D.G. n. 3074 del 13.3.2012, del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, notificato con nota prot. n. 90784/SIAR del 13.3.2012, con il quale viene decretato di sospendere l'efficacia del D.D.G. n. 14753 del 3.10.2007, rettificato ed integrato con D.D.G. n. 3472 del 2.4.2008 e D.D.G. n. 9361 del 17.6.2010, e con il quale, altresì, viene stabilita la durata della predetta sospensione in giorni 90 (novanta), a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso, e di riservarsi i poteri di proroga o riduzione consentiti dall'art. 21 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2122 del 14.4.2012 con la quale viene respinta la richiamata istanza di proroga dei termini, con ricorso per incidente di esecuzione, proposta dalla Regione Calabria.

soprintendenziale prot. 43/M del 19/01/2010, a seguito di richiesta formulata dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza.

Anche con riferimento alle fonti bibliografiche storiche disponibili, quali l' "Elenco degli edifici monumentali" delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, Libreria dello Stato, Roma 1938, si rileva che nel comune di Borgia non risulta menzionato il Convento di San Fantino.

L'immobile, invece, risulterebbe compreso fra i monumenti bizantini della Calabria, secondo l'elenco di cui alla L.R. 23/90 "Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431", art. 6 (Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia), lettera i) " *monumenti bizantini di cui allo elenco allegato alla legge sotto la lett. b), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone*" (distanze, per inciso, in ogni caso assai inferiori a quelle previste dal progetto).

Sotto l'aspetto della tutela del paesaggio, va altresì evidenziato che, come appare dagli elaborati grafici di progetto, gli aerogeneratori n. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 (menzionati nella relazione del Comune di Borgia - Ufficio Tecnico del 10/3/2011), sono tra quelli che non ricadono in ambiti interessati da vincoli paesaggistici, e dalla sottoposizione che ne consegue a parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 146 D.Lgs.42/04.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, per quanto concerne i resti del convento di San Fantino, dagli atti emerge l'insussistenza, allo stato, di vincoli culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". E' pure da sottolineare che, quand'anche fosse sussistito un vincolo di tutela sull'immobile, e quand'anche il progetto di cui si tratta fosse ricaduto nel campo di applicazione del punto 18.6 delle *Linee guida* sopra citate (presupposti entrambi che non si danno nel caso in esame), la normativa richiamata dalle dette *Linee guida* (art. 152 D.Lgs. 42/04) avrebbe consentito unicamente la facoltà di prescrivere misure e distanze, non già l'esercizio di poteri autorizzatori. Pertanto, non si configura, nel corretto esercizio delle attribuzioni spettanti a questo Ufficio sotto l'aspetto della tutela paesaggistica, alcun presupposto normativo e di merito idoneo a un riesame dei pareri in precedenza rilasciati dalla scrivente.

Si prende comunque debito atto di quanto stabilito, sotto il profilo della disciplina urbanistica, che è *distinto e autonomo da quello della tutela paesaggistica*, nella deliberazione n. 36 del 5/4/2011 del Comune di Borgia, ovvero che alcune parti del progetto non risultano conformi alle previsioni del Piano Eolico Regionale e di altre normative regionali e comunali;

**PRESO ATTO CHE** nel corso del procedimento sono stati stralciati n. 18 aerogeneratori dei 43 previsti nel progetto iniziale, e in particolare:

- Aerogeneratori nn. A18, A19, A20, A21, A22, A23 e A24 (D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 3473 del 02/04/2008).
- Aerogeneratori nn. A06, A13, A16, A17, A25, A37 (nota di A.R.P.A.Cal. – Centro Funzionale Strategico – Radiazioni non Ionizzanti e Rumore prot. n. 1532/NIR-R/10 del 28/09/2010)
- Aerogeneratori nn. A06, A16, A17 (nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Agricoltura, Foreste e Forestazione – Settore n. 5 – Servizio n. 11 prot. n. 4420/Dip del 06/04/2011)
- Aerogeneratore n. A01 (nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio – Settore n. 1 – Servizio n. 1 prot. n. 7750 del 28/09/2010).
- Aerogeneratori nn. A31, A38, A39, A40 (Rinuncia da parte della società Borgia Wind Srl espressa durante la Conferenza di servizi del 13/06/2011).

#### **RICHIAMATI**

- il decreto n. 13046 del 02/07/09 con cui il Dirigente del Settore Politiche Energetiche ha approvato il modello di schema di convenzione relativo al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la Convenzione stipulata con la Società "*Borgia Wind S.r.l.*", n. Rep. 1481 del 03/08/2011;

#### **DECRETA**

1 -- di autorizzare, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5878/2011 e n. 2122/2012, la Società "*Borgia Wind S.r.l.*", con sede legale in Via Galvani, 8 – Lamezia Terme (CZ), P.I. 028924730795, R.E.A. CZ-187555, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e della L.R. n. 42 del 29/12/2008, fatti salvi i diritti dei terzi,

- alla esecuzione degli interventi previsti nel progetto di variante in corso d'opera del parco eolico denominato "Borgia 1" nelle località "Difesa di Mazza, Chiusa; Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello" nel Comune di Borgia (CZ) composto da 25 aerogeneratori per una potenza massima prevista 62,5 MW e alle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso il tutto in conformità al progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi e, ove applicabili, con le prescrizioni elencate nella premessa, così come poste dalle

Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori di che trattasi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 -- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione e l'approvazione del progetto definitivo equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 387 del 23.12.2003;

3 -- di dare atto che la durata della presente autorizzazione è definita dal punto 10.2 dell'Allegato sub 1 della L.R. 42/08; i lavori dovranno avere inizio entro 90 giorni dalla data di efficacia della presente autorizzazione unica, secondo quanto indicato nel presente decreto; il termine di conclusione dei lavori resta fissato così come indicato nella convenzione Rep. n. 1481 del 03/08/2011;

4 -- di demandare, a norma dell'articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, ai Comuni di Borgia (CZ), Girifalco (CZ), Cortale (CZ), San Floro (CZ) e Maida (CZ) il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Gli Enti e le Amministrazioni che nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto oggetto della presente Autorizzazione Unica hanno apposto prescrizioni alla realizzazione dell'opera saranno, altresì, preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni medesime e responsabili delle stesse. La Regione Calabria – Settore Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche, si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore;

5 -- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

6 -- di disporre che a cura e spese della Società Piano San Biagio Wind Farm S.r.l. il presente decreto venga pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale; evidenza dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere fornita al Settore Politiche energetiche del Dipartimento Attività produttive contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;

7 -- di differire l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 21 quater L. 241/90, in considerazione della sospensione del D.D.G. n. 14753 del 03/10/2007, recante "D.Lgs 152/2006 art. 32 procedura di verifica (screening) progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Borgia 1 in Località Difesa di Mazza Chiusa Zorapigadi Muratore Leone nel comune di Borgia (CZ) Committente Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della Società Anemos Srl" rettificato ed integrato con D.D.G. n. 3472 del 02/04/2008 e D.D.G. n. 9361 del 17/06/2010, stabilita dal D.D.G. n. 3074 del 13/03/2012 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, secondo la tempistica citata nel suddetto decreto;

8 -- di notificare il presente decreto alla società istante e ai Comuni di Borgia, (CZ), Girifalco (CZ), Cortale (CZ), San Floro (CZ) e Maida (CZ) .

---

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente atto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo di Catanzaro oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

42V

Il Dirigente di Settore

Prof. Arch. Franco Prampolini



**DECRETO:**

N.5443 DEL 30/05/2018

**RELATIVO A:**

AUTORIZZAZIONE UNICA ART.12 D.LGS 387/2003 E DELLA L.R.42/2008

PROROGA FINE LAVORI

**EMESSO DA:**

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)  
SETTORE 05 - FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI, INFRASTRUTTURE  
ENERGETICHE LINEARI**

---

*Assunto il 18/05/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 207*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5443 del 30/05/2018**

**OGGETTO: PRESA ATTO D.D.G. N. 13240/2017 DIPARTIMENTO AMBIENTE - PROROGA  
FINE LAVORI A. U. (D.D.G. N. 8254 DELL'8.6.2012) PARCO EOLICO "BORGIA 1" - SOCIETÀ  
BORGIA WIND S.R.L..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.



**IL DIRIGENTE GENERALE****VISTI**

- La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione della Direttiva 2001/77/CE;
- Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- La L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- L'allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE ";
- Le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.lgs 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n.871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
- il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

**VISTO** il D.D. n. 9361 del 17.06.2010 con il quale il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, prendendo atto del parere espresso nella seduta del 28/05/2010 dal Nucleo VIA-VAS-IPPC in qualità di Organo Tecnico, ha stabilito di escludere all'ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un Parco Eolico denominato "Borgia 1" – Variante in corso d'opera, nel Comune di Borgia (CZ);

**VISTO** il D.D. n. 8254 del 08.06.2012 con il quale il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha rilasciato alla Società Borgia Wind S.r.l. l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003, della D.G.R. n. 832/2004 e della D.G.R. n. 55/2006, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto eolico denominato "Borgia 1" sito nei Comune di Borgia, per l'installazione di 25 turbine eoliche, per una potenza complessiva di 62,5 MW;

**VISTA** la nota prot. n. 104878/SIAR del 02.04.2015 con la quale la società Borgia Wind S.r.l. ha trasmesso al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria la richiesta di proroga del decreto di Autorizzazione Unica D.D.G. n. 8254 del 08.06.2012 e del decreto n. 9361 del 17.06.2010 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, di anni 1 (uno) del termine di ultimazione dei lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 4742 del 15.6.2016 dell'Area Urbanistica e Demanio del Comune di Borgia (CZ), con la quale, in riferimento e in riscontro alla nota Siar Prot. n. 188837 del 13.6.2016 dello scrivente Settore, comunica che allo stato non vi sono motivi ostativi al rilascio della proroga dei termini di fine lavori dell'impianto di che trattasi, sollecitando tuttavia la definizione della procedura sugli Usi Civici (L.R. 21.8.2007 n. 18);

**VISTA** la nota del 23.11.2016, acquisita al Prot. Siar n. 0356033 del 25.11.2016, con la quale la Società Borgia Wind S.r.l. trasmette al dipartimento Ambiente e Territorio e dipartimento Sviluppo Economico – Fonti Rinnovabili – la relazione di accertamento dell'uso civico, nel Comune di Borgia, sui terreni interessati dalle opere del Parco Eolico "Borgia 1", redatta in data 14.11.2016 dal Perito Demaniale incaricato dalla Regione Calabria, dalla quale si rileva che nel Comune di Borgia i terreni catastalmente identificati nelle particelle.....(omissis) non sono gravati da usi civici;

**VISTA** la nota prot. n. 235699/SIAR del 17.07.2017 con la quale la Società Borgia Wind S.r.l. ha trasmesso al Dipartimento Ambiente e Territorio e p.c. al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria il sollecito riscontro a richiesta di proroga dello screening di VIA di cui al D.D. n. 9361 del 17.06.2010;

**VISTO** il D.D. n. 1324 del 29.11.2017, con cui il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 18.11.2017, ha prorogato il D.D.G. n. 9361 del 17.6.2010, per anni 5 dalla data di scadenza, in merito alla realizzazione del Parco Eolico di che trattasi, confermato alla Società Borgia Wind S.r.l. le prescrizioni riportate nel predetto D.D. n. 9361 del 17.06.2010;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 129344/SIAR del 11.04.2018 la Società proponente ha comunicato al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria una richiesta di ulteriore proroga del termine di fine lavori fino al 17.06.2020, dovuta al fatto che le aree su cui sono previste alcune opere accessorie ricadenti nel Comune di Maida (CZ) sono interessate dal piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico ad oggi non ancora approvato;

**VISTO** il punto 15.5 delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 che recita testualmente "L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini siano congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica";

**RICHIAMATA** la L.R. N. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Regione Calabria;

**VISTA** la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017, con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 16 del 23/12/2015 e ss.mm.ii. e, per l'effetto, il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali è stato scorporato secondo le due aree funzionali già previste: "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico – Attività Produttive";

**VISTO** il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone l'incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i neocostituiti dipartimenti;

**VISTA** la Legge 7 Agosto 2001, n. 241;

**VISTA** la Legge Regionale n. 19/2001;

**ALLA** stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente Unità Operativa e del parere di legittimità dell'Atto reso dal responsabile della predetta U.O.;

**VISTA** la L.R. n. 34/2002 e ss.mm.mi. e ritenuta la propria competenza;

## DECRETA

- 1) le premesse s' intendono integralmente richiamate a formare parte integrante del presente atto;
- 2) prendere atto che il dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ( Settore n. 4 – Ufficio VIA ) con D.D.G. n. 13240 del 29.11.2017 ha disposto la proroga del D.D.G. n. 9361 del 17.6.2010, per anni cinque dalla data di scadenza dello stesso decreto, in merito alla realizzazione del Parco Eolico denominato "Borgia 1" – nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ), per complessivi n. 25 aerogeneratori (contraddistinti dalle sigle .... (omissis), confermando tutte le prescrizioni riportate nello stesso D.D.G. n. 9361/2010;
- 3) di concedere una proroga di fine lavori fino al 17.6.2020, attuale termine di validità del provvedimento ambientale, sull' Autorizzazione Unica (D.D.G. n. 8254 dell'8.6.2012) rilasciata alla Soc. Borgia Wind S.r.l., con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Umberto Boccioni n. 17, per la realizzazione del parco eolico di che trattasi;
- 4) di dare atto che restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni previste nei relativi decreti autorizzativi, il tutto in conformità al progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi, con le prescrizioni poste dalle Amministrazioni invitate a partecipare ed intervenute ai lavori medesimi, che qui si confermano parte integrante e sostanziale;
- 5) stabilire che l'esecuzione dei lavori sulle particelle interessate per la realizzazione dell'opera di che trattasi, resta subordinata all'esito degli adempimenti previsti dal piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico, ancora completamente pendenti per quelli attinenti il Comune di Maida (CZ), e per

quelli attinenti al Comune di Borgia, per come in premessa riportato, alla definizione conclusiva di competenza del Dipartimento Agricoltura Settore Usi Civici (L.R. 21.8.2007 n. 18);

**6)** stabilire inoltre che resta fermo per la Società istante l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica";

**7)** che la Società proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza – con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori;

**8)** di demandare, a norma dell'art. 27 – comma 1 – del T.U. 380/2001, ai Comuni interessati alla realizzazione dell'opera di cui trattasi sui propri territori, il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato, dandone comunicazione alla presente Autorità che, tuttavia si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore;

**9)** di notificare il presente provvedimento alla società Borgia Wind S.r.l. e a tutte le Amministrazioni/Enti convocate al procedimento autorizzativo in questione;

**10)** di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;

**11)** di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile U.O.  
Francesco Valea

Il Dirigente Reggente  
Dott. Fortunato Varone

**DECRETO:**

N.9055 DEL 29/07/2022

**RELATIVO A:**

AUTORIZZAZIONE UNICA ART.12 D.LGS 387/2003 E DELLA L.R.42/2008

PROROGA FINE LAVORI

**EMESSO DA:**

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED

ATTRATTORI CULTURALI



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI  
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON  
RINNOVABILI**

---

*Assunto il 27/07/2022*

*Numero Registro Dipartimento 548*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9055 DEL 29/07/2022**

**Oggetto:** PARCO EOLICO DENOMINATO “BORGIA 1” SITO NEI COMUNI DI BORGIA, MAIDA SQUILLACE, GIRIFALCO, CORTALE SAN FLORO APPROVAZIONE DI VARIANTE E PROROGA TERMINI DATA ULTIMAZIONE LAVORI – POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO PARI A 38,7 Mw - SOCIETA' BORGIA WIND CON SEDE LEGALE IN VIA DISMANO 1280 CESENA (FC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## II DIRIGENTE reggente del SETTORE

### VISTI/E

- la L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;
- l'Allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE”;
- le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n. 871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
- il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016, pubblicata sul Burc n. 84 del 5.8.2016;
- il D.lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva Red II, recante disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050;
- la L.241/90 ess.mm.ii;
- la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- il Decreto n. 354 del 21.06.1999 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto: misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 17 settembre 2021, n. 9;
- la D.G.R. n. 165 del 30.04.2022, con la quale è stato individuato il Dott. Fortunato Varone Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”;
- il D.P.G.R. n.46 del 04.05.2022, con il quale è stato conferito, allo stesso, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”;
- il D.D.G. n. 11707 del 17.11.2021, con il quale è stato confermato, senza soluzione di continuità, all'Avv. Elia Rodolfo l'incarico di reggenza del Settore “Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili” già conferitogli con DDG n.8844/2021, successivamente riconfermato con D.D.G. n. 4666 del 29.04.2022;
- la D.D.G. n. 12786 del 17.10.2019, con la quale è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa al dipendente Ing. Eugenio Gaudio in materia di procedimenti autorizzativi per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili.

### DATO ATTO che

- con decreto n. 9361 del 17.06.2010 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, prendendo atto del parere espresso nella seduta del 28/05/2010 dal Nucleo VIA-VAS-IPPC in qualità di Organo Tecnico, ha stabilito di escludere all'ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un Parco Eolico denominato “Borgia 1” – Variante in corso d'opera,

- con decreto n. 8254 del 08.06.2012 il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha rilasciato alla Società Borgia Wind S.r.l. l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto eolico denominato "Borgia 1", per l'installazione di 25 turbine eoliche, per una potenza complessiva di 62,5 MW, con diametro rotorico pari a 100 m, altezza al mozzo pari a 100 m ed altezza alla punta pari a 150m;
- con nota prot. n. 118443 del 16/04/2015 la società Borgia Wind S.r.l. ha trasmesso al Dipartimento Politiche dell'Ambiente una richiesta di proroga di ulteriori cinque anni inerente la validità del decreto VIA la cui scadenza era prevista per il 17.06.2015;
- con D.D. n. 13240 del 29.11.2017, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 8.11.2017, ha accolto la richiesta della società prorogando di anni 5 la data di scadenza del parere VIA al 16/06/2020, confermando comunque le prescrizioni riportate nel decreto originario;
- con nota prot. n. 104878/SIAR del 02.04.2015, la società Borgia Wind S.r.l. ha trasmesso al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria una richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di un periodo congruo atteso che la scadenza era prevista per l' 08.06.2015;
- con nota prot. n. 4742 del 15.06.2016 il Comune di Borgia (CZ), ha comunicato al Settore Energia della Regione Calabria il proprio N.O sulla concessione della proroga di fine lavori, sollecitando tuttavia la definizione della procedura sugli Usi Civici (L.R. 21.8.2007 n. 18);
- con D.D. n. 5443 del 30.05.2018, il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha concesso una proroga di fine lavori fino alla data del 17.06.2020 fermo restando invariate tutte le condizioni e prescrizioni previste nel decreto di A.U. e in particolare veniva prescritto che: *"l'esecuzione dei lavori, sulle particelle interessate per la realizzazione dell'opera di che trattasi, resta subordinata all'esito degli adempimenti previsti dal piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico, per i Comuni di Maida e Borgia (CZ), e alla definizione conclusiva di competenza del Dipartimento Agricoltura Settore Usi Civici (l.r 21.8.2007 n. 18)"*;

## **CONSIDERATO che**

- **successivamente** la Società ha presentato - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare subentrato, *medio tempore*, per competenza alla Regione - istanza congiunta di proroga, le cui motivazioni sono riportate negli elaborati allegati alla stessa, della validità del VIA e di valutazione preliminare, relativamente al progetto di variante avente ad oggetto la "riduzione del numero di aerogeneratori da installare da 25 a 14 unità, prevedendo turbine con caratteristiche di potenza singola superiore a quelle autorizzate e conservando comunque la potenza complessiva dell' impianto pari a 62,5 MW ;

- lo stesso Ministero dell'Ambiente, per tale modifica progettuale ha ritenuto necessario acquisire il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo richiedeva parere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone al fine di consentire le previste attività istruttorie;

-la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone ha provveduto ad emettere parere positivo con prescrizioni disponendo, tra l'altro, di non realizzare gli aerogeneratori contraddistinti dalle sigle A 04, A36, A43, A27 e A28;

-con Decreto n.151 del12/04/2022, il MITE ha approvato la variante non sostanziale recependo le prescrizioni dei BBCCAA;

- la variante approvata prevede, pertanto, la presenza di 9 aerogeneratori con cambio delle caratteristiche dimensionali e di potenza della singola turbina. In particolare, il layout definitivo sarà composto dalle turbine A2 e A3, con diametro rotorico pari a 117 m, altezza al mozzo pari a

91.5 m ed altezza alla punta pari a 150m e potenza singola di 4.3 e dalle turbine A26, A29, A30, A32, A33, A41 e A42 con diametro rotorico pari a 136 m, altezza al mozzo pari a 82 m ed altezza alla punta pari a 150m e potenza singola di 4.3 il tutto per una potenza complessiva pari a 38.7 Mw, il cui posizionamento è individuato dalle coordinate geografiche indicate nel progetto principale approvato;

- con nota acquisita al prot. n. 119053/SIAR del 25.03.2020 la Società proponente ha avanzato - al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria- richiesta di ulteriore proroga del termine di fine lavori fino al 16.06.2023, motivando che gli adempimenti burocratici previsti dal piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico, che interessano i Comuni di Borgia e Maida (CZ) sono prodromici all'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto e risultano ancora pendenti presso il Dipartimento Agricoltura Settore Usi Civici della Regione Calabria;

- con nota acquisita agli atti della Regione Calabria - prot. n. 290587/SIAR del 22.06.2022- la società ha trasmesso gli elaborati progettuali conformi a quelli presentati al Ministero della Transizione Ecologica, con i quali si dimostra che i lavori della variante proposta sono migliorativi;

**RITENUTO**, pertanto,

- di dovere approvare, ai sensi del D.lgs. n.387/200, la variante non sostanziale del progetto Parco eolico Borgia Wind autorizzato con Decreto di Autorizzazione Unica n. 8254 del 08/06/2012, le cui modifiche consistono nella riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 9 con cambio delle caratteristiche dimensionali e di potenza singola delle turbine rispetto a quelle autorizzate così come indicato negli elaborati progettuali. In particolare, il layout definitivo sarà composto dalle turbine A2 e A3, con diametro rotorico pari a 117 m, altezza al mozzo pari a 91.5 m ed altezza alla punta pari a 150 m e dalle turbine A26, A29, A30, A32, A33, A41 e A42 con diametro rotorico pari a 136 m, altezza al mozzo pari a 81.5 m ed altezza alla punta pari a 150 m con potenza singola per ogni aerogeneratore di 4,3 Mw e una potenza complessiva di 38,7 Mw.

- nel prendere atto del decreto del MITE, di cui sopra, in accoglimento della relativa richiesta della società, di concedere una proroga di fine lavori sino alla data di proroga del parere di compatibilità ambientale al 16.6.2023.

- la ripresa dei lavori è subordinata:

a) all'acquisizione del N.O. da parte dell'Arpacal ai fini acustici nonché alla produzione della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, in favore dell'amministrazione precedente, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione/i che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto eventualmente inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

b) alla definizione degli adempimenti in materia di usi civici;

**DATO ATTO che** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**Sulla scorta dell'Istruttoria** effettuata dal Responsabile del procedimento, Ing. Eugenio Gaudio, che attesta la regolarità amministrativa, nonché la correttezza e la legittimità,

**DECRETA**

**per le motivazioni che precedono,**

- **di prendere** atto del provvedimento ministeriale n° 151 del 12/04/2022, sopra citato, di proroga del parere di compatibilità ambientale sino al 16.06.2023, con prescrizioni inerenti la variante;



- **di approvare**, ai sensi del D.lgs. n.387/200, la variante non sostanziale del progetto Parco eolico Borgia Wind autorizzato con Decreto di Autorizzazione Unica n. 8254 del 08/06/2012, le cui modifiche consistono nella riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 9 con cambio delle caratteristiche dimensionali e di potenza singola delle turbine rispetto a quelle autorizzate così come indicato negli elaborati progettuali. In particolare, il layout definitivo sarà composto dalle turbine A2 e A3, con diametro rotorico pari a 117 m, altezza al mozzo pari a 91.5 m ed altezza alla punta pari a 150 m e dalle turbine A26, A29, A30, A32, A33, A41 e A42 con diametro rotorico pari a 136 m, altezza al mozzo pari a 81.5 m ed altezza alla punta pari a 150 m con potenza singola per ogni aerogeneratore di 4,3 Mw e una potenza complessiva di 38,7 Mw.

- **di concedere** una proroga di fine lavori sino alla data di validità del parere di compatibilità ambientale fissata al 16.6.2023, confermando per la Società Borgia Wind S.r.l. le prescrizioni riportate nel D.D. n. 8254 del 08/06/2012;

- **che** la ripresa dei lavori è subordinata : a) all'acquisizione del N.O. da parte dell'Arpacal ai fini acustici nonché alla produzione della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, in favore dell'amministrazione procedente, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione/i che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto eventualmente inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; b) alla definizione degli adempimenti in materia di usi civici;

- **di stabilire**, inoltre, che resta fermo per la Società istante l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;

- **che la Società dovrà osservare le ulteriori prescrizioni:**

- comunicare, a questo Settore, entro dieci giorni della ripresa dei lavori, il cronoprogramma e la durata presunta degli stessi, i nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- le opere autorizzate dovranno essere realizzate nei siti indicati nella corografia e negli altri elaborati grafici del progetto approvato in CdS ;
- l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto del D.lgs 81/08 e smi; per eventuali incidenti a persone o danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere o nel corso dell'esercizio delle stesse, rimangono responsabili esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori, i Progettisti, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere consentito l'accesso ai funzionari della Regione Calabria per effettuare i necessari controlli con l'assistenza del Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza;
- entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori la Società dovrà trasmettere i seguenti documenti sottoscritti dal tecnico che ha diretto i lavori: a) la data di ultimazione lavori, b) il certificato di regolare esecuzione e conformità rispetto al progetto approvato, c) la dichiarazione che sono state rispettate tutte le prescrizioni impartite sia nell'atto dell'Autorizzazione Unica regionale che da tutti gli Enti che hanno preso parte al procedimento amministrativo ed hanno espresso pareri /N.O. ecc. In mancanza del predetto adempimento non potrà avvenire la messa in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili ed è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti nei punti precedenti; in mancanza di tale adempimento l'impianto non potrà entrare in funzione e ogni abuso sarà segnalato agli organi competenti;
- la mancata o inadeguata osservanza delle prescrizioni riscontrate sia in fase di esecuzione lavori che ad opera ultimata comporta la diffida per la sospensione e/o revoca dell'autorizzazione concessa e l'avvio delle procedure sanzionatorie a norma di legge nei confronti del Legale Rappresentante della Società. Dell'accaduto ne verrà informato tempestivamente il GSE per la sospensione immediata degli eventuali incentivi in

godimento da parte della Società; in tale eventualità resta inteso che nessun diritto potrà essere fatto valere dalla Società a titolo di compensi e/o indennizzi di sorta.

- la stessa assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi in sede di occupazione delle aree, tracciamento della linea elettrica ed esecuzione dei lavori in questione, sollevando la Regione Calabria da ogni responsabilità e danni arrecati a terzi;

- **di demandare**, a norma dell'art. 27 – comma 1 – del T.U.380/2001, ai Comuni interessati alla realizzazione dell'opera di cui trattasi sui propri territori, il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato, dandone comunicazione alla presente Autorità che, tuttavia si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore;

- **di notificare** il presente provvedimento alla società Borgia Wind S.r.l.ed a tutte le Amministrazioni/Enti interessati al procedimento;

- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente decreto sul BURC, ai sensi della L. R. n° 11/2011, nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

- **che** entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC è ammesso, avverso lo stesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**GAUDIO EUGENIO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente reggente del Settore

**RODOLFO ELIA**

(con firma digitale)

**TITOLO:**

DILA RIF. PROT.80/2023 DEL 29/03/2023

**RELATIVO A:**

DILA AI SENSI DELL'ART.6-BIS DEL D.LGS 28/2011

**EMESSO DA:**

BORGIA WIND SRL

**INVIATO A:**

COMUNE DI MAIDA E REGIONE CALABRIA

Spett.le

**COMUNE DI MAIDA**

All'attenzione dell'Ufficio Tecnico  
[areatecnica.maida@asmepec.it](mailto:areatecnica.maida@asmepec.it)  
[protocollo.maida@asmepec.it](mailto:protocollo.maida@asmepec.it)

e p.c.

**REGIONE CALABRIA**

**Dip. Sviluppo Economico e Attrattori Culturali**  
**Sett. Infr. energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili**  
[energia.seac@pec.regione.calabria.it](mailto:energia.seac@pec.regione.calabria.it)

**REGIONE CALABRIA**

**Dip. Territorio e Tutela dell'Ambiente**  
[dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

Inviata a mezzo Portale Calabria SUAP e PEC

Prot. 80/2023/U-E&C/SC  
Cesena, 29/03/2023

**Oggetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e relative opere e infrastrutture connesse di potenza 38,7 MW da ubicarsi nei comuni di Borgia e Maida (CZ) – D.D. 8254 del 08/06/2012 e ss.mm.ii.**

**Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all'art. 6-bis del DLgs 28/2011**

La società BORGIA WIND S.r.l., con sede in Cesena (FC), Via Dismano n. 1280, C.F. e P.IVA 02924730795, in persona del Legale Rappresentante nonché Amministratore Unico Ing. Stefano Marulli, domiciliato presso la sede per la carica e munito di tutti i necessari poteri,

**PREMESSO CHE**

- Con D.D. n. 8254 dell'08/06/2012 la Regione Calabria ha rilasciato alla scrivente l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e opere connesse;
- con istanza del 23/03/2020, è stata presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare richiesta di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n.152/2006 relativa al progetto di variante non sostanziale consistente nella riduzione del numero degli aerogeneratori da 25 a 14;
- nell'ambito di tale procedimento, con nota prot. n. 37554 del 23/12/2020, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha chiesto alla Soprintendenza competente per il territorio di formulare il proprio parere di competenza;

**BORGIA WIND Srl**

Società con Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ENI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:  
47522 Cesena (FC), Via Dismano 1280  
**T** +39 0547 317199 **F** +39 0547 415208

Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini,  
Codice Fiscale e **Partita IVA 02924730795**  
REA FO410426 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

- con nota prot. n. 3581 del 27/07/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone, ha espresso il proprio parere favorevole prescrivendo di non realizzare n. 5 degli aerogeneratori previsti dal progetto di variante non sostanziale suddetto, determinando così un'ulteriore riduzione del numero di aerogeneratori da 14 a 9;
- con Decreto n. 151 del 12/04/2022 il MITE, recependo le prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha approvato la variante non sostanziale le cui modifiche consistono in una riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 9 con un cambio delle caratteristiche dimensionali e di potenza della singola turbina rispetto a quelle autorizzate;
- con D.D. n. 9055 del 29/07/2022 il Dipartimento Sviluppo Economico ed attrattori Culturali della Regione Calabria, settore 5 – infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili, ha preso atto del provvedimento ministeriale n. 151 del 12/04/2022 e ha approvato il progetto di variante non sostanziale prorogando il Decreto di Autorizzazione Unica n. 8254 del 08/06/2012 sopraccitato;
- Con nota prot.48/2022/U-E&C/FZ dell'08/11/2022 è stata inviata formale comunicazione di ripresa dei lavori, attualmente in corso di svolgimento;
- A seguito della riduzione del numero di aerogeneratori e della potenza nominale complessiva d'impianto, passata da 62,5 MW a 38,7 MW, si è reso necessario adeguare il preventivo di connessione alla RTN;
- La nuova Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) ha previsto l'eliminazione delle opere di rete contenute nella precedente STMG ed autorizzate con D.D. n.8254 del 08/06/2012 in quanto non facenti più parte del piano di sviluppo della rete nazionale di Terna;
- Le riduzioni alle opere di rete possono riassumersi in:
  - o Eliminazione di una stazione elettrica di smistamento 150 kV isolata in gas SF6;
  - o Eliminazione di un doppio raccordo in cavo AT 150kV;In aggiunta, è stato possibile razionalizzare anche le opere di utenza con:
  - o Eliminazione di n.1 montante AT 150kV;
  - o Eliminazione del sistema di parallelo sbarre AT 150kV e del montante comune;

#### CONSIDERATO CHE

- Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del recente DL 77/2021:  
*“Non sono più sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e sono realizzabili a seguito del solo deposito di Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:*
  - a) **impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”;**
- Le modifiche rappresentate in premessa alla nuova sottostazione utente, sono tali da garantire il rispetto dei limiti dell'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 di cui sopra, in quanto:
  - a) non comportano la variazione dell'ubicazione delle aree destinate alle opere di connessione lato utente già autorizzate, poiché le modifiche apportate ricadono all'interno delle stesse aree;

## BORGIA WIND Srl

Società con Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ENI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:  
47522 Cesena (FC), Via Dismano 1280  
T +39 0547 317199 F +39 0547 415208

Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini,  
Codice Fiscale e **Partita IVA 02924730795**  
REA FO410426 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

- b) comportano una sensibile riduzione delle aree occupate dalle opere di rete rispetto al progetto già autorizzato;
- c) possono quindi essere considerate migliorative dal punto di vista del layout senza generare ulteriori impatti ambientali ma, anzi, riducendo quelli già previsti da progetto autorizzato;

per quanto sopra premesso e considerato, la scrivente

**PRESENTA**

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all'art. 6-bis del DLgs 28/2011.

Allo scopo si allega la seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva
- Elaborati grafici di dettaglio
- Asseverazione del progettista

Cordiali saluti,

**Borgia Wind Srl**  
*L'Amministratore Unico*  
Ing. Stefano Marulli



**BORGIA WIND Srl**

Società con Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ENI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:  
47522 Cesena (FC), Via Dismano 1280  
T +39 0547 317199 F +39 0547 415208

Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini,  
Codice Fiscale e **Partita IVA 02924730795**  
REA FO410426 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

**TITOLO:**

DILA RIF. PROT.115/2023 DEL 16/05/2023

**RELATIVO A:**

COMUNICAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA DILA AI SENSI  
DELL'ART.6-BIS DEL D.LGS 28/2011

**EMESSO DA:**

BORGIA WIND SRL

**INVIATO A:**

COMUNE DI BORGIA E REGIONE CALABRIA



Borgia Wind S.r.l.  
Via Dismano, 1280  
47522 Cesena (FC) - Italy  
Tel. centralino + 39 0547 317199  
eniplenitude.com

Spett.le  
COMUNE DI BORGIA  
Ufficio Tecnico  
[protocollo.borgia@asmepec.it](mailto:protocollo.borgia@asmepec.it)

REGIONE CALABRIA  
Dip.Sviluppo Economico e Attrattori Culturali  
Sett.5 – Infr.Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili  
[energia.seac@pec.regione.calabria.it](mailto:energia.seac@pec.regione.calabria.it)

REGIONE CALABRIA  
Dip. Territorio e Tutela dell'Ambiente  
[dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

Inviata a mezzo Portale Calabria SUE e PEC

Prot. 115/2023/U-E&C/SC  
Cesena, 16/05/2023

**Oggetto:**

**Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e relative opere e infrastrutture connesse di potenza 38,7 MW da ubicarsi nei comuni di Borgia e Maida (CZ) – D.D. 8254 del 08/06/2012 e ss.mm.ii.**

**Comunicazione di variante in corso d'opera alla Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del DLgs 28/2011 trasmessa in data 23/12/2022**

La società BORGIA WIND S.r.l., con sede in Cesena (FC), Via Dismano n. 1280, C.F. e P.IVA 02924730795, in persona del Legale Rappresentante nonché Amministratore Unico Ing. Stefano Marulli, domiciliato presso la sede per la carica e munito di tutti i necessari poteri,

**PREMESSO CHE**

- in data 23 dicembre 2022, con nota prot.78/2022/U-E&C/SC, la scrivente ha presentato agli enti in indirizzo tramite portale Calabria SUE e PEC (rif. prot. in ingresso Comune di Borgia n.13700 del 27/12/2022) la DILA ai sensi dell'art. 6-bis del DLgs 28/2011;
- le modifiche progettuali presentate con la DILA di cui al punto precedente possono essere considerate come fortemente migliorative rispetto al progetto autorizzato con D.D. 8254 dell'08 giugno 2012 e s.m.i. poiché prevedono, infatti, una consistente riduzione di movimenti terra e occupazione del suolo (circa 20.000 mq) nonché la

**Borgia Wind S.r.l.**

Società di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.  
Registro Imprese della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini,  
Codice Fiscale e Partita IVA 02924730795, R.E.A. n. FO410426  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.  
Società con unico socio





salvaguardia di un numero significativo di piante (oltre 80 tra piante tutelate e non). Le modifiche apportate, quindi, non generano ulteriori impatti ambientali ma, anzi, riducono quelli già previsti da progetto autorizzato;

tanto premesso,

in occasione del tavolo tecnico congiunto tenutosi in data 31/03/2023 presso gli uffici regionali tra rappresentanti della Borgia Wind Srl, della Regione Calabria - Sett.5 Infr. Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili e del Comune di Borgia si è concordata la formale rinuncia della Società allo spostamento della WTG ID A32, per come rappresentato nella DILA trasmessa dalla scrivente.

Pertanto, la Società

#### **COMUNICA**

la variante in corso d'opera della DILA presentata ai sensi dell'art. 6-bis del DLgs 28/2011 con istanza rif. prot.78/2022/U-E&C/SC del 23/12/2022, limitatamente alla sola modifica relativa al posizionamento della WTG ID A32.

Restano confermate tutte le altre modifiche progettuali in riduzione presentate con la sopra richiamata istanza, in parte già realizzate.

Si allega alla presente il progetto aggiornato negli elaborati descrittivi e grafici.

Distinti saluti,

**Borgia Wind Srl**  
L'Amministratore Unico  
*ing. Stefano Marulli*



Stefano Marulli  
16.05.2023  
09:10:23  
GMT+01:00